



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 11/08/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 21 luglio 2011, n. 8

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata alla Società "SOC. COOP. NUOVA SAN MICHELE" relativamente all'impianto ubicato in Foggia - Località San Giuseppe, - codice attività IPPC 5.4. - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 50.

L'anno 2011 addì 21 del mese di Luglio, in Modugno (BA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISCHIO INDUSTRIALE,

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal Funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visto l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lsg. 128/2010 art.4 co.1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”;
- Il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.
- Il DM 27/09/2010: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” - Abrogazione Dm 3 agosto 2005, stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- La DGR 1651 del 10 luglio 2011: “DM 27/09/2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Primi indirizzi applicativi regionali”- stabilisce nelle more di chiarimenti ministeriali i primi indirizzi applicativi regionali in merito alle modalità di conferimento di rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi.

Considerato che:

- Con D.Lgs. 59/05 è stata introdotto l’obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;
- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all’individuazione delle condizioni di esercizio dell’impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente;

Ritenuto di fare propria l’istruttoria espletata e nel seguito riportata

esaminata: la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società SOC. COOP. NUOVA SAN MICHELE, per l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto esistente costituito dal Lotto A ubicato in FOGGIA, - Località San Giuseppe, acquisita al protocollo dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 28 febbraio 2007 prot. n. 3445;

esaminata: la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società SOC. COOP. NUOVA SAN MICHELE, per l’acquisizione dell’ autorizzazione integrata ambientale e per la valutazione di impatto ambientale per l’ampliamento dell’impianto esistente mediante la realizzazione del nuovo lotto di discarica Lotto B ubicato in FOGGIA, - Località San

Giuseppe, acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 02 luglio 2007 prot. n. 10773;

vista la comunicazione di avvio del procedimento per l'impianto esistente (Lotto A) - avvenuta in data 02.08.2007 con nota prot. n. 12793 del 07.08.2007;

vista l'avvenuta pubblicazione dell'annuncio di avvenuto avvio del procedimento di AIA per l'impianto esistente (Lotto A), in data 23 agosto 2007, sul quotidiano "Puglia - Quotidiano di Vita Regionale"; in adempimento a quanto previsto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo;

preso atto dei risultati istruttori della segreteria tecnica, tenutasi in data 07 novembre 2007, presso la sede della Provincia di Foggia;

preso atto degli esiti della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 08.01.2008 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimenti;

visto che il gestore dell'impianto, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 11650 del 20.08.2008, informava l'Ufficio inquinamento e Grandi impianti del rilascio da parte della Regione Puglia - ufficio VIA del parere favorevole di compatibilità ambientale per l'ampliamento della discarica esistente rappresentato dal Lotto B con D.D. n. 318 del 27/05/2008 e contestualmente chiedeva di poter riunificare l'Istanza di ampliamento presentata per il Lotto B al procedimento avviato per l'impianto esistente (Lotto A);

visto che il gestore dell'impianto, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 1731 del 10.02.2010, trasmetteva la documentazione integrativa per l'esistente lotto A e per l'ampliamento rappresentato dal Lotto B, in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, prot. n. 4581 del 29/03/2011, con la quale si invitava la Società a trasmettere la documentazione già acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 1731 del 10.02.2010, anche a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di AIA informando gli Stessi che nel procedimento avviato con nota prot. n. 12793 del 07.08.2007 sarebbe stata valutata anche la documentazione riferita al Lotto B;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28.10.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale veniva acquisito il parere favorevole della ASL FG (prot. n. 14464 del 15.11.2010) e come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, veniva chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimenti. Durante la CDS il rappresentante della Provincia di Foggia riteneva "di poter esprimere un parere sul progetto presentato, solo dopo aver espletato le procedure di esame tecnico da parte del comitato preposto ai sensi della LR 30/86 e dopo aver comunque attivato una procedura conferenziale ai sensi del 152/06, anche al fine di portare a conoscenza gli organi dell'Ente Provincia e gli organi territorialmente interessati della proposta progettuale", pertanto veniva deciso di aggiornare i lavori di CDS alla data del 2.12.2010;

esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Società ed acquisita al protocollo in data 18.11.09 n. 14663 a chiarimento di quanto emerso in CDS del 28.10.2010;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 02.12.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, veniva acquisito il parere favorevole del Comune di Foggia (prot. 15476 del 06.12.2010) e veniva chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimenti e contestualmente veniva stabilita la data del sopralluogo presso l'impianto;

preso atto dell'esito del sopralluogo congiunto effettuato presso l'impianto in data 13.12.2010, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, nel corso del quale veniva chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimenti unitamente al cronoprogramma degli adeguamenti proposti;

esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Società in data 14.12.2010 ed acquisita al protocollo in data 21.12.10 n. 16008;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi, inizialmente convocata per la data del 17.12.2010 e poi rinviata in data 20.01.2011 ai fini di permettere alla Provincia di Foggia di poter procedere alla "valutazione dell'istanza medesima così come comunicato in occasione della conferenza di servizio tenutasi in data 28.10.2010", così come richiesto dalla stessa amministrazione provinciale con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio regionale il 17.12.2010 al n.15845. Durante la conferenza, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, veniva chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimento e veniva stabilito, su indicazioni della Provincia di Foggia con nota acquisita al prot. n. 1469 del 15.02.2011, di aggiornare i lavori di CDS dopo 20 giorni;

preso atto degli esiti della Conferenza Decisoria tenutasi in data 20.01.11 durante la quale:

- Il Rappresentante dell'Arpa - DAP Foggia esprimeva parere favorevole al PMC con proprio parere consegnato nella stessa sede ed acquisito al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti il 23.02.2011 n. 1843;
- Il Rappresentante regionale dell'Ufficio Gestione Rifiuti chiedeva alla Società di presentare un rilievo planoaltimetrico secondo le indicazioni richieste in sede di CDS del 20.01.2011, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo aver preso visione di detto elaborato;
- il rappresentante del Comune manifestava "l'esigenza di acquisire il parere della giunta o consiglio comunale con un atto deliberativo";
- la Provincia riteneva "di dover rispettare la posizione ed il parere del Comune, nello stesso tempo ritiene di dover richiamare la ditta in merito alla proposta progettuale ed in particolare alle volumetrie proposte per l'ampliamento per le quali non vi è un diretto riscontro di produzione territoriale di rifiuti richiamando il principio della prossimità così come già utilizzato in precedenti espressioni ed analoghe procedure. Per cui richiama la ditta ad una riflessione in merito al fatto che l'impianto di discarica non è a complemento di alcun impianto di trattamento".
- La Società in merito chiariva "che le specifiche progettuali sono già state definite in sede di VIA, incluse le volumetrie in ampliamento nonché l'assenza di linee di trattamento propedeutiche e precisando che i rifiuti in ingresso saranno accolti in base alle normative tecniche vigenti, risulta che le richieste espresse dalla Provincia siano inaccoglibili".
- La Regione, in merito riferiva che: "attesa la dichiarazione della Società di mancato accoglimento della richiesta da parte della Provincia, chiede all'amministrazione provinciale di esprimere il parere formale sull'istanza AIA oggetto d'esame" e che "nel prendere atto sia dei pareri favorevoli già espressi dal Comune in sede di procedimento VIA e procedimento AIA sia delle ragioni di opportunità espresse dall'assessore nella presente CDS in ordine alla necessità di atto deliberativo, chiede al Comune di far pervenire il predetto atto comunale entro 15 giorni, attesa la responsabilità della Regione quale Autorità

competente nello svolgimento della procedura autorizzativa nonché nella esposizione ad azioni di risarcimento danni”. Concludeva, quindi che “Attesa la responsabilità della Regione quale Autorità competente nello svolgimento della procedura autorizzativa nonché nella esposizione ad azioni di risarcimento danni, alla luce di quanto emerso nell’odierna CDS invita il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia e il Servizio Rifiuti a voler par pervenire il proprio parere entro 15 giorni”.

esaminata la documentazione chiesta in sede di CDS del 20 gennaio 2011 e trasmessa in data 6 marzo 2011 dal gestore dell’impianto, con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio al n. 2734 del 16.03.2010;

preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall’Ufficio Gestione Rifiuti con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 3427 del 05.04.2011;

considerato che, decorsi infruttuosamente i 15 giorni stabiliti per l’acquisizione da parte della Provincia di Foggia e del Comune di Foggia, l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. n.2879 del 23.03.2011, richiamando il Comune e la Provincia a rispettare gli impegni presi in CDS del 20.01.2011, sollecitava ulteriormente gli stessi Enti a far pervenire il proprio parere entro e non oltre 10 giorni, trascorsi i quali si sarebbe lo stesso inteso favorevolmente espresso.

visto che con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 4948 del 02.05.2011 il Comune di Foggia chiedeva “di voler attendere il pronunciamento del Consiglio Comunale”.

visto che con nota prot. n. 329 del 12.07.2011 dell’Ufficio è stata comunicato agli Enti e al gestore che l’ufficio avrebbe provveduto a trasmettere in pari data a mezzo e-mail la bozza dell’allegato tecnico alla Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciare in favore del gestore della Società Coop. Nuova San Michele richiedendo ai destinatari di far pervenire le proprie eventuali osservazioni entro e non oltre il 15.07.2011;

preso atto delle osservazioni pervenute dal Gestore, dall’Arpa Puglia Dap-Foggia con nota acquisita al prot. 382 del 15 luglio 2011 e dalla ASL FG con nota acquisita al prot. 433 del 21 luglio 2011;

preso atto che non pervenendo osservazioni da parte del Comune di Foggia pur a fronte dei diversi solleciti, si è ritenuto di considerare il pronunciamento del Comune di Foggia espresso con il parere favorevole reso con nota prot. 15476 del 06.12.2010;

preso atto che la Provincia di Foggia non ha fatto pervenire alcuna osservazione entro i termini stabiliti;

Tenuto conto che l’impianto, della “Soc. Coop. Nuova San Michele” con sede legale in Via Zara 93 a Foggia è già autorizzato in forza dei provvedimenti autorizzativi di carattere ambientale, riportati nell’allegato tecnico Allegato A al punto 3.0;

ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l’Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell’istanza sopra citata, dando atto che le prescrizioni contenute nel “Documento Tecnico”, che si compone degli allegati: “Allegato A”, “Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo”, “Allegato C - Parere di Arpa Puglia sul Piano di Monitoraggio e Controllo”, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell’art. 5 del D.lgs. n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni indicate al punto 3.0 dell’ “Allegato A”;

preso atto che la società “Soc. Coop. Nuova San Michele” - impianto di FOGGIA non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 1221/2009 EMAS), ma risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento AIA;

richiamato il Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n. 180 “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie - Aia” convertito con Legge 19 dicembre 2007 n. 243 in forza del quale “Fino alla data del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l’attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto.”

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell’autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell’acconto, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell’applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, la Giunta ha disposto che: “i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che per effetto della intervenuta DGR n. 1113 del 19.05.2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006.” si provvederà a richiedere al gestore il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rilasciare ai sensi del D. Lgs. 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società "Soc. Coop. Nuova San Michele" per l'impianto ubicato a Foggia in Località San Giuseppe, con codice attività IPPC 5.4. All. I al D.Lgs. 59/05, alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: Allegato A di n. 35 (trentacinque) facciate, Allegato B - "Piano di monitoraggio e controllo" di n. 40 (quaranta) facciate e Allegato C - "Parere di Arpa Puglia sul Piano di monitoraggio e controllo" di n. 2 (due) facciate;

Di stabilire che:

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 3.0 del documento tecnico "Allegato A";
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l'individuazione dei relativi percorsi procedurali";
- l'Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 59/05 e smi;
- il gestore dovrà provvedere al saldo delle somme già versate in sede di istanza, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1113 del 19.05.2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006.";
- Il presente provvedimento è efficace a decorrere dall'accettazione da parte della Provincia di Foggia delle garanzie finanziarie che il gestore è tenuto a presentare secondo quanto disposto dal R.R. n. 18/2007; Il provvedimento provinciale di accettazione delle garanzie finanziarie dovrà essere comunicato a cura del gestore al Servizio Rischio Industriale e al Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche della Regione Puglia.
- L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A, B e C";
- L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Foggia;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "Soc. Coop. Nuova San Michele" con sede legale in Via Zara 93 a Foggia;



di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Ecologia, Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Industria e Energia e Agricoltura,;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente Atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale  
Ing. Giuseppe Tedeschi